

AVV. GIROLAMO ALBANESE

Via V. Perelli -60, p/1 tel-fax 0966/661393 – cell. 328/3234721 - 89022 CITTANOVA (RC)
Pec: avvgirolamoalbanese@pecstudio.it - e-mail: girolamoalbanese@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

- SEZIONE DI CATANZARO -

RICORSO

PER: il sig. **SCOLARO LUIGI**, nato a Cittanova il 10.10.1969 (cod. fisc. SCLLGU69R10C747I) titolare dell'omonima azienda (P. Iva: 02147150805) corrente in Cittanova alla via Dante -5, rappresentato e difeso dall'**Avv. Girolamo Albanese**, del Foro di Palmi (C.F. LBNGLM76T02C710G), giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0966661393, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata avvgirolamoalbanese@pecstudio.it,

CONTRO:

-REGIONE CALABRIA (c. fisc. 02205340793) in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, con sede in Catanzaro alla Cittadella Regionale – Località Germaneto (PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it);

E NEI CONFRONTI DI

- MORELLI PERINDA (cod. fisc. MRLPND49C66E914A), PEC perindamorelli@pec.it (allegato A n. 429, domanda n. 54250181416)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA IN PARTE QUA

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” (D.D.G.) n. 15612 del 19/12/2018, Settore 8**, inserito in pari data nel registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria e pubblicato sul BURC n. 6 in data 11.01.2019, avente ad oggetto “*PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 sub misura 4.1 - “Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” Interventi 4.1.1 – 4.1.3. – 4.1.4 Bando “Pacchetto aggregato” – approvazione graduatoria definitiva “Finale” - Annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria*”, e dei relativi allegati, con il quale si approvava la graduatoria definitiva finale (Misure 4.1.1/4.1.2/4.1.3) degli

interventi di cui all'allegato "A" comprendente l'elenco delle domande "Ammesse", e che vede l'attribuzione alla domanda n. 54250189898 dell'odierno ricorrente del punteggio pari a **34** (trentaquattro), in relazione all'intervento 4.1.1, (**All.ti n° 1 e 2**);

NONCHÉ

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente,

E PER IL RICONOSCIMENTO

del giusto punteggio di ulteriori punti 6, pari al totale di punti 40 come risultanti correttamente dagli elaborati tecnici, all'ammissione di tutti gli investimenti richiesti con la domanda di intervento

PREMESSE DI FATTO

A) Con DDG n. 7516 del 29 giugno 2016, pubblicato sul Burc n. 75 in data 11.07.2016 (**All. n° 3**) veniva pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al "Pacchetto Giovani", Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016 (**All. n° 4**), nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, allegati all'atto per formarne parte integrante e sostanziale (**All. n° 5**). Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, assunto il 27/06/2016 con Prot. n° 823, inserito in data 30/06/2016 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con n. 7609, pubblicato sul BURC n. 76 in data 13 luglio 2016 (**All. n° 6**), sono state approvate le "Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno" per le misure ad investimento a valere sul PSR Calabria 2014-2020 (**All. n° 7**). La dotazione finanziaria assegnata per l'annualità 2016 alla misura 4 – intervento 4.1.1. veniva stabilita in € 40.000.000,00. Il DDG n. 1184 dell'08 febbraio 2017 fissava per il 13 febbraio 2017 il termine ultimo per la presentazione della domanda.

B) Il Sig. Scolaro Luigi presentava, nelle modalità previste dal bando, domanda recante n. 54250189898, per accedere al PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 sub misura 4.1 - "pacchetto aggregato - intervento 4.1 - investimenti nelle aziende agricole che migliorino le prestazioni e la sostenibilità

globale delle stesse" (**All. n° 8**). La domanda veniva presentata munita di tutti gli allegati e della documentazione richiesti dal Bando (**All. n° 9**: "*check-list del fascicolo di domanda*") contenente l'elenco dei documenti costitutivi del fascicolo).

C) Con D.D.G. n. 9836 del 07.09.2017, il Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività" (**All. n° 10**), pubblicava in pari data la graduatoria inserendo la domanda del ricorrente al n. 660 dell'allegato "B" relativo all'elenco delle domande Escluse, con la seguente motivazione: "*Assenza documentazione probante avvenuta presentazione redditi (anno d'imposta 2014)*" (**All. n° 11**).

D) Venivano finanziati i primi 242 progetti di cui all'Allegato A delle domande ammesse (cfr. All. n 10). Con DDG n. 12732 del 17/11/2017 la quota di riserva relativa all'intervento 4.1.1 veniva ulteriormente incrementata di € 20.000.000,00;

E) Avverso il sopra richiamato provvedimento il ricorrente presentava riesame (**All. n° 12**), così come previsto al paragrafo 3 delle nelle Disposizioni procedurali, nonché nel testo del D.D.G. n. 8937 in cui il ricorrente produceva la documentazione probante l'avvenuta presentazione dei redditi.

F) Con D.D.G. n. 15612 del 19/12/2018, inserito in pari data nel registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria e pubblicato sul BURC n. 6 in data 11.01.2019, oggetto di impugnazione (cfr. all. 1), veniva pubblicata la graduatoria definitiva inserendo la domanda del ricorrente (n. 54250189898) al n. **474** dell'allegato "A" relativo all'elenco delle domande ammesse (cfr. all. 2), assegnandole il punteggio pari a **34** (trentaquattro), in relazione all'intervento **4.1.1**, prevedendo la concessione di un contributo pari ad € 98.876,23 (spesa ammessa € 219.724,95); nonché assegnando alla domanda del ricorrente un punteggio pari a 50 in relazione all'intervento 4.1.3. e prevedendo la concessione di un contributo pari ad € 15.912,08.

G) Stante l'esito istruttorio finale del riesame e la disponibilità di risorse a valere sulla dotazione finanziaria delle misure/interventi 4.1.1 – 4.1.3 – 4.1.4, veniva incrementata la dotazione del bando al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle domande già "favorevolmente valutate" che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a **36 punti** – punteggio che rappresenta la soglia delle domande di sostegno già ritenute ammissibili a finanziamento con DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 (cfr. All. n° 1). Per cui venivano impegnate le risorse

finanziarie sufficienti a garantire la quota di contributo delle domande di cui all'allegato "A" ammesse a finanziamento, per complessive **429** imprese (cfr. All. n° 1), con conseguenziale esclusione dal contributo per la ditta ricorrente.

H) La richiesta di aiuto comunitario, in realtà, prevede per l'intervento **4.1.1.** una spesa di € 504.639,84 ed un contributo in c.c. di € 227.087,92, così come dettagliatamente elaborato nella precisa e concordante documentazione tecnica e dagli allegati amministrativi.

I) A seguito della pubblicazione del DDG 15612/2018, l'istante accedeva agli atti della procedura in data 11.02.2019, richiedendo il rilascio dei verbali di valutazione istruttoria da parte della relativa Commissione di valutazione delle istanze di riesame.

L) Dal verbale di riesame del 14/09/2018 emerge che *"In forza di soccorso istruttorio viene superata la criticità emersa in fase istruttoria. Si procede all'istruttoria della domanda di sostegno. Esito positivo"* (**All. n° 13**).

M) Dalla *"Checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno - Riesame"*, in calce emerge che *"NOTE Non ammessi a finanziamento la ristrutturazione edilizia per mancanza foto ex-ante. Di conseguenza non è ammissibile neanche l'investimento in apicoltura. Non ammessi la realizzazione dei gabbioni per carenza progettuale e non ammessa la realizzazione della vasca raccolta acqua per incongruenza progettuale (nel disegno è tonda, nel computo metrico è rettangolare)"* (**All. n° 14**).

N) Dalla *"Checklist per la valutazione della domanda di sostegno"* emergono i punteggi assegnati per le misure richieste (per un totale di 34 per la misura 4.1.1.) in relazione ai criteri previsti nelle disposizioni attuative, con indicazione a lato anche dei punti esclusi a causa delle criticità rilevate (**All. n° 15**).

O) Dalla *"Checklist per l'istruttoria di ammissibilità e ragionevolezza delle spese"* emerge il contributo complessivamente concesso per le due misure (4.1.1 e 4.1.3) (**All. n° 16**).

P) Nel *"Quadro economico istruttorio"* emergono i singoli sotto-interventi con l'indicazione della spesa e contributo richiesti, spesa e contributo concessi e relative note, da cui si ricavano le ragioni dell'esclusione dal finanziamento di alcuni sotto-interventi (**All. n° 17** – intervento 4.1.1; **All. n° 18**- intervento 4.1.3).

Q) La commissione hanno valutato la domanda solo sul piano prettamente

formalistico senza entrare nel merito dell'investimento proposto. Ed infatti è stato escluso il finanziamento per le opere di ristrutturazione edilizia, e conseguentemente per l'investimento in apicoltura, sulla scorta della formale mancanza di fotografie ex ante. Così come la mera incongruenza progettuale del disegno della vasca per la raccolta acque ne ha compromesso il finanziamento. Precipitato giuridico di tale accertata procedura istruttoria è la nullità assoluta dell'iter procedimentale.

R) Ne è stato attivato l'appello al soccorso istruttorio, che avrebbe comportato solo un invito al produttore di chiarire ogni dubbio senza con ciò, evidentemente, modificare o aggiungere alcunché alla domanda già presentata, in quanto solo una difformità tra gli allegati richiesti ad integrazione e/o completamento, e i documenti già presentati, avrebbe comportato la non ammissibilità della domanda;

S) L'odierno ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dalle "disposizioni attuative" alle Misure ed una corretta valutazione avrebbe acconsentito una collocazione in graduatoria con il punteggio giusto di punti 40.

Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato la non finanziabilità del ricorrente dalla graduatoria utile per ottenere il finanziamento della propria richiesta di investimento.

o*o*o*o

Avverso il provvedimento impugnati ricorre il Sig. SCOLARO Luigi, rappresentato e difeso come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA LEX SPECIALIS DI CUI AL DDG N. 7516 DEL 29 GIUGNO 2016, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DELLE NORME AD ESSO PRESUPPOSTE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO.

Le motivazioni enunciate dalla Commissione istruttoria del Riesame in calce alla "Checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno -

Riesame“ (cfr. All. n° 14), a fondamento dell'inammissibilità della ristrutturazione edilizia e di conseguenza degli investimenti per l'*apicoltura* e degli *interventi per la trasformazione e/o confezionamento e/o vendita diretta delle produzioni*, sono affette da erroneità in fatto e diritto e integrano violazione delle norme di legge e del Bando, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.

Le ragioni del rigetto si fondano sulla “*mancanza di foto ex ante*”. Occorre rilevare sul punto che le disposizioni attuative del Bando al punto 14.1 richiedono il deposito degli “*elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post), Planimetrie, Piante Sezioni e prospetti, mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti*”. Tale documentazione è stata correttamente prodotta unitamente alla domanda (**All. n° 19**) al n. 13 della *check-list del fascicolo di domanda* (cfr. All. n° 9). Da tale documentazione può evincersi con chiarezza grafica, con riferimento specifico all'intervento di ristrutturazione edilizia (foglio 55, particella 192 del Comune di Cittanova), “*l'inquadramento territoriale*”, la “*situazione ex-ante*” e la “*situazione ex-post*”, da tutte le angolazioni richieste dal bando.

La commissione del riesame ha valutato la domanda solo sul piano prettamente formalistico senza entrare nel merito dell'investimento proposto, con ciò incorrendo in palese violazione di legge ed eccesso di potere.

V'è da dire che allorquando il bando fa riferimento a “*relazione tecnica con documentazione fotografica ex ante*”, non specifica a quali tipologia di interventi la documentazione fotografica debba riferirsi, per cui il ricorrente non è stato messo nelle condizioni di poter stabilire con esattezza a cosa debba riferirsi la documentazione fotografica. In ogni caso la relazione tecnica (**All. n° 20**) contiene documentazione fotografica *ex ante* dei luoghi di intervento e, per come sopra spiegato, la situazione *ex ante* del fabbricato oggetto di ristrutturazione è nitidamente descritta negli elaborati grafici presenti (cfr. n° 19). V'è da notare che le disposizioni attuative del nuovo bando sulla medesima misura, si sono prodigate a specificare l'oggetto della raffigurazione fotografica, cosa che invece non è prevista nel bando oggetto del presente procedimento. Ciò conferma che nessun errore e/o omissione può essere imputato al ricorrente sulla scorta di un bando estremamente generico sul punto.

È d'uopo evidenziare che l'esistenza e le condizioni del fabbricato oggetto di

ristrutturazione erano comunque evincibili dall'Amministrazione precedente mediante strumenti comunemente a disposizione degli istruttori ossia l'**aerofotogrammetria** ed il **fascicolo aziendale**, ricavabili dal Sian, nonché da **visure, mappe** e titolo di possesso.

I rimedi ad eventuali carenze, tra l'altro, sono previsti dalle stesse Disposizioni attuative che all'art. 15 prevedono l'obbligo per il beneficiario, di consentire i controlli necessari al fine di "*verificare ... la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte*". In pratica si sarebbe potuto controllare in concreto la veridicità della rappresentazione grafica agli atti, con ciò superando ogni questione.

o*o*o*o

Parimenti viziata in fatto e diritto è la motivazione dell'inammissibilità del finanziamento della **vasca di raccolta acqua**. In calce alla relativa *Checklist* (cfr. All. n° 14) si legge che "*non è ammessa la realizzazione della vasca di raccolta acqua per incongruenza progettuale (nel disegno è tonda, nel computo metrico è rettangolare)*". Anche su quest'aspetto la Commissione istruttoria ha valutato la domanda solo sul piano prettamente formalistico, con ciò incorrendo in violazione delle norme di legge e del Bando, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.

Una siffatta procedura amministrativa che non riconosce il diritto al giusto punteggio, ovvero taglia la spesa ammessa al finanziamento per motivi di carattere squisitamente formale, non può che essere censurata, diversamente opinando, si realizzerebbe un evidente eccesso di potere. Non può essere certo la differenza tra la forma riportata nel grafico e quella risultante dal computo metrico (a parità anche di portata e funzionalità) a determinare l'esclusione del finanziamento. Sarebbe illogico ed incoerente.

La Commissione esaminatrice in sede di istruttoria nel riscontrare un presunto dubbio sulle ipotesi di investimento, avrebbe potuto superarlo, ed in ogni caso sanarlo, attraverso il ricorso al rubricato "*Compiti del responsabile del procedimento*", che dispone al comma 1 lettera B) "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*".

In particolare, la commissione esaminatrice avrebbe potuto e (dovuto) richiedere informazioni allo stesso produttore partecipante, atteso che il responsabile del

procedimento, secondo la norma vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”, senza per questo violare la par condicio, applicabile, quindi in ipotesi di incompletezza o di lacunosità della documentazione.

Ciò avrebbe consentito una più corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.

o*o*o*o

Da quanto sinora evidenziato ne discende che giammai avrebbe potuto essere escluso il finanziamento della ristrutturazione edilizia, ditalchè avrebbero dovuto essere ammessi gli **“investimenti in apicoltura” (2 punti)**. Parimenti meritava ammissione la costruzione della vasca raccolta acqua.

L'ammissione dell'apicoltura avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'ulteriore punteggio (**1 punto**) dipendente espressamente da essa, ossia quello *“basato sull'incidenza percentuale dell'investimento riferito alle priorità di filiera, almeno un intervento che rappresenti almeno il 10% dell'investimento totale”*, in relazione al quale la commissione ha stabilito **“-1 non ammessa apicoltura”**(cfr. All. n° 15 *“Checklist per la valutazione della domanda di sostegno”* in cui emergono i punteggi assegnati per le misure richieste con indicazione a lato dei punti esclusi).

L'ammissione dell'apicoltura e della ristrutturazione edilizia, avrebbe poi dovuto comportare l'ammissibilità del finanziamento degli *“investimenti che prevedono interventi per trasformazione e/o confezionamento e/o vendita diretta delle produzioni”* (**2 punti**), essendovi anche in questo caso una imprescindibile connessione tra i due investimenti.

L'ammissione al finanziamento della vasca raccolta acqua, invece, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'ulteriore punteggio (**1 punto**) dipendente espressamente da essa, ossia quello relativo a *“interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali”*, in relazione al quale la commissione ha stabilito **“-1 investimenti non ammessi”**(cfr. All. n° 15 *“Checklist per la valutazione della domanda di sostegno”*).

In conclusione, per la misura 4.1.1. al richiedente spettano i **6 PUNTI TOTALI** attribuiti per la sussistenza di tali requisiti.

Complessivamente quindi va riconosciuto alla pratica (misura 4.1.1) il punteggio

totale di **40 punti**.

Anche i tagli operati alla spesa sono del tutto errati, invero in fase di istruzione la commissione non hanno ritenuto ammissibili gli investimenti relativi alla ristrutturazione edilizia, alla realizzazione della vasca ed agli investimenti in apicoltura.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 83, COMMA 9, DEL D. LGS. N. 50/2016. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione del finanziamento per la ristrutturazione edilizia a causa della mancanza di foto ex ante e della vasca raccolta acqua per differenza di forma, si appalesa, sotto altro profilo, illegittima per violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, disciplinato dagli artt. 6 legge n. 241/1990.

L'Amministrazione procedente, difatti, in assenza di documentazione fotografica ex ante, ove avesse ritenuto necessari dei chiarimenti o integrazioni in merito avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio, onde "sanare" la carenza. Tale disposizione infatti impone all'amministrazione, nel caso di incompletezza, di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483; Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248). L'impostazione ormai da tempo seguita dalla Sezione (si veda quanto affermato già nella sentenza n. 1537/2009) discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione).

Ancora più pregnante nella procedura di partecipazione al bando PSR, come nel caso de quo, atteso che la stessa procedura prevede la possibilità, dell'Ente giudicante, di rivolgersi al CAA di riferimento per eventuali doglianze documentali.

L'Amministrazione procedente non ha attivato tale procedura per colmare le eventuali incompletezze, quando avrebbe anche potuto farlo in sede di prima istruttoria, rilevando alla parte la carenza di documentazione fotografica ex ante del fabbricato, esattamente come invece rilevato per l'assenza della

dichiarazione dei redditi (*“Assenza documentazione probante avvenuta presentazione redditi (anno d'imposta 2014)”*: cfr All. n° 11 elenco domande escluse) che aveva portato all'iniziale esclusione poi sanata a mezzo del soccorso istruttorio, come esplicitamente riconosciuto in sede di verbale di riesame (dal verbale di riesame del 14/09/2018 emerge che *“In forza di soccorso istruttorio viene superata la criticità emersa in fase istruttoria. Si procede all'istruttoria della domanda di sostegno. Esito positivo”* cfr. All. n° 13).

Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito nel caso di specie ai funzionari istruttori di evitare senz'altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine al riconoscimento del diverso punteggio, rispetto a quello giusto.

Si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione perché il percorso valutativo che attribuisce il punteggio contestato è in ogni caso incomprensibile, poiché il soccorso istruttorio deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento non escluse quelle con caratteristiche selettive.

La Commissione esaminatrice in sede di istruttoria nel riscontrare una presunta carenza/o dubbio sulle ipotesi di investimento, avrebbe potuto superarla, ed in ogni caso sanarla, attraverso il ricorso al rubricato *“Compiti del responsabile del procedimento”*, che dispone al comma 1 lettera B) *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria”*.

In particolare, la commissione esaminatrice avrebbe potuto e (dovuto) richiedere informazioni non solo al CAA, ma anche allo stesso partecipante, atteso che il responsabile del procedimento, secondo la norma vigente, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”, senza per questo violare la par condicio, applicabile, quindi in ipotesi di incompletezza o di lacunosità della documentazione.

Ciò avrebbe consentito una più corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa e riconoscendo il giusto e corretto punteggio avrebbe operato da strumento deflattivo atto a prevenire l'insorgenza di una controversia.

o*o*o*o

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorrente, stante in grave pregiudizio patito, formula precipua istanza cautelare affinché l'Ecc.mo TAR adito, adotti ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Invero sussistono tutti gli elementi: Circa il **fumus boni juris** che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto. Quanto al *periculum in mora* non vi è chi non veda come la illegittima, ingiusta, erroneo punteggio, determina di fatto il mancato finanziamento del richiedente il beneficio, che ha certamente creato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perduta possibilità di partecipare alle politiche comunitarie con inevitabile ripercussione sul futuro aziendale

P. T. Q. M.

L'odierno ricorrente nelle qualità in atti e per mezzo del proprio Avvocato difensore,

chiede

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex art. 41, comma 4, e dall'art. 49, co. 3, cod. proc. Amm, per pubblici proclami e/o sul sito istituzionale dell'Autorità di gestione del PSR 2014/2020, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato A del Decreto impugnato.

○*○*○*○*○*○*

Tutto ciò premesso e dedotto in fatto ed in diritto, il Sig. Scolaro Luigi *ut supra* rappresentato difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso, ed insiste nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione:

• **In via cautelare ed urgente**: uditi i legali in Camera di Consiglio, disporre la sospensione del **Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” (D.D.G.) n. 15612 del 19/12/2018**, inserito in pari data nel

registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria e pubblicato sul BURC n. 6 in data 11.01.2019 e dei relativi allegati, nella parte in cui riconosce solo il punteggio più basso pari a punti 34, in relazione all'intervento 4.1.1, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente, nella sussistenza di gravi motivi.

• **In via principale e nel merito**: previe le opportune declaratorie del caso e di legge,

- a) **annullare** il **Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” (D.D.G.) n. 15612 del 19/12/2018**, inserito in pari data nel registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria e pubblicato sul BURC n. 6 in data 11.01.2019 e dei relativi allegati, nella parte in cui riconosce solo il punteggio più basso pari a punti 34, in relazione all'intervento 4.1.1, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;
- b) **ordinare** alla Convenuta Regione Calabria, in accoglimento del presente ricorso, il riesame della domanda al fine della corretta attribuzione di punti **40** e relativa ammissione degli investimenti richiesti con la domanda di intervento;
- c) **in subordine**, e salvo gravame, ordinare alla p.a. Regione Calabria, riconoscere il punteggio utile al fine del finanziamento della richiesta di intervento;
- d) **con vittoria di spese**, competenze ed onorari del presente giudizio.

Mezzi istruttori:

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00, trattandosi di ricorso ordinario.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Cittanova/Catanzaro, 11/03/2019

Avv. Girolamo Albanese